DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1977

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(77/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nel Regno dei Paesi Bassi la produzione di sementi di festuca ovina che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1976, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con « sementi certificate » provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite attraverso la direttiva soprammenzionata;

considerando che è quindi necessario autorizzare il Regno dei Paesi Bassi, fino al 31 luglio 1977, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata di categoria soggetta a requisiti ridotti;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, che sono in grado di rifornire il Regno dei Paesi Bassi con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate ai Paesi Bassi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere fino al 31 luglio 1977 la commercializzazione nel suo territorio di 55,3 tonnellate al massimo di sementi di festuca ovina (Festuca ovina L. ssp. tenuifolia) della categoria « sementi certificate » della prima riproduzione che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti:

a) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno il 70 % del seme puro;
b) l'etichetta ufficiale deve recare:
   — « facoltà germinativa minima 70 % »;
   — « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 55,3 tonnellate di sementi di festuca ovina purché esse siano destinate esclusivamente ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione: « Destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° novembre 1977, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.